



# Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023  
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511  
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

DELIBERAZIONE N. 33  
IN DATA 29/07/2014

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC-TASI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
ROMANINI MARIA TERESA	Sindaco	Presente
BIGONI DAVIDE	Vice Sindaco	Presente
CHENDI RENATA	Consigliere	Presente
CHIODI DIANA	Presidente del Consiglio	Presente
CUSINATTI ROBERTO	Consigliere	Presente
TROMBINI VERONICA	Assessore	Presente
BIGONI IRENE	Assessore	Presente
MAZZOTTI ANTONELLA	Assessore	Presente
FOGLI LUCA	Consigliere	Presente
MENEGATTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RINIERI LIDIO DINO	Consigliere	Presente
BONAZZA GIANLUCA	Consigliere	Presente
MENEGATTI FEDERICO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra CHIODI DIANA, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri:

1) Cusinatti Roberto 2) Trombini Veronica 3) Bonazza Gianluca.

Trasmessa copia per:

\_ Servizio RAGIONERIA

\_ Servizio TRIBUTI

\_ Servizio PERSONALE

\_ Servizio URBANISTICA

\_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

\_ Servizio LL.PP.

\_ Servizi DEMOGRAFICI

\_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

\_ Servizio ATT. EC. E PROD.

\_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

\_ Servizio SEGRETERIA

Per la discussione del presente punto si rinvia al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 art.1 L.147/2013 ( legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011 (TARES);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

**640.** L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma **677** ( aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014 l'aliquota massima –TASI- non può eccedere il 2,5 per mille )

Per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità ad esso equiparate di cui all'art.13 c.2 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L.201/2011;

**669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

**675.** La base imponibile (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui al D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011;

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

**679.** Il comune con regolamento di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e più precisamente , per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**683.** Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI ( *omissis* ) e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**687.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU;

**688 e 689** in merito al versamento della TASI ;

**690.** La TASI è applicata e riscossa dal comune;

**692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**731 punto 3) come sostituito dall'art.1 D.L.16/2014** il quale individua determinate fattispecie di esenzione e precisamente:

- a) immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) le medesime esenzioni previste dall'art.7 c.1 lett.b),c),d),e),f),i) del D.L.504/94; ai fini dell'applicazione della lett.i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.91bis D.L.1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012 e succ.mod.ed integr.;

**TENUTO CONTO** che:

l'art.14 c.6 D.Lgs.23/2011 conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli EE.LL. di cui al D.Lgs.446/97;

l'art.52 del D.Lgs.446/97 dispone che i comuni disciplinano le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti mentre per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

l'art.53 c.16 L.388/2000 come modificato dall'art.27 c.8 L.448/2001 nonché l'art.1 c.169 L.296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli EE.LL. è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

con D.M.del 29 aprile 2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione è stato differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014;

in sede di conferenza Stato Città il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento TASI ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL. devono essere inviate al MEF entro il termine di cui all'art.52 c.2 D.lgs.446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1°gennaio 2014, data di istituzione della TASI;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative ed alla L.212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente"oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** il D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla L.n. 68 del 02/05/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi rivolti a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale;

**DATO ATTO** che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, e al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, in €. 165.000,00 garantiscono la copertura di circa il 59,20% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad €. 278.734,95 come desunti dallo schema sotto riportato:

SERVIZII INDIVISIBILI	COSTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 201.000,00
GESTIONE RETE STRADALE COMUN. (VIABILITA', SEGNALETICA, MANUTENZIONE PATRIMONIO)	€. 41.850,00
SERVIZI CIMITERIALI	€. 35.884,95
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€. 278.734,95
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI	€. 165.000,00

**ATTESO** che l'approvazione del presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

**ACQUISITO** l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

CON VOTI:

PRESENTI VOTANTI: 12;

FAVOREVOLI: 8;

CONTRARI: 2 (Menegatti A., Rinieri L.D.);

ASTENUTI: 2 (Bonazza G., Menegatti F.);

espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di adottare per l'anno 2014, ai sensi del combinato disposto art.1 commi 640, 676 e 677 della L.147/2013, così come emendati dal D.L.16/2014, alle seguenti fattispecie immobiliari le aliquote TASI di seguito determinate:

### **ALIQUOTA 2,5 per mille**

-per le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi per l'anno 2014 l'IMU nella misura del 5 per mille;

-per le fattispecie assimilate all'abitazione principale ai fini IMU e precisamente:

- a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**ALIQUOTA 1** per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;

**ALIQUOTA zero** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti ivi comprese le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

3) di adottare le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 della L.147/2013: dall'imposta TASI dovuta per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate come descritto nei punti precedenti, si detrae l'importo determinato secondo la tabella sotto riportata. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, ad eccezione delle abitazioni principale detenute da soggetti diversi dal possessore, per le quali la detrazione è rapportata in ragione della quota di pagamento della TASI; la detrazione è variabile in funzione della rendita catastale e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione
Fino a €. 250,00	Pari all'imposta
Da €. 250,01 a €. 270,00	€. 90,00
Da €. 270,01 a €. 300,00	€. 80,00
Da €. 300,01 a €. 330,00	€. 70,00
Da €. 330,01 a €. 350,00	€. 60,00
Da €. 350,01 a €. 500,00	€. 50,00
Da €. 500,01 a €. 590,00	€. 40,00
Da €. 590,01	€. 30,00

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta come desunti dallo schema sotto riportato:

SERVIZII INDIVISIBILI	COSTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 201.000,00
GESTIONE RETE STRADALE COMUN. (VIABILITA', SEGNALETICA, MANUTENZIONE PATRIMONIO)	€. 41.850,00
SERVIZI CIMITERIALI	€. 35.884,95

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€. 278.734,95
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI	€. 165.000,00

**5)** di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità ad esso equiparate di cui all'art.13 c.2 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L.201/2011;

**6)** di dare atto che, in applicazione dell'art. 1, comma 681 della legge n. 147 e dell'art. 4, terzo periodo, del regolamento TASI, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo;

**7)** di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 9 del 09/04/2014;

**8)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

**9)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997

quindi con successiva e separata votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000,

CON VOTI:

PRESENTI VOTANTI: 12;

FAVOREVOLI: 8;

CONTRARI: 2 (Menegatti A., Rinieri L.D.);

ASTENUTI: 2 (Bonazza G., Menegatti F.);

espressi nelle forme di legge.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC-TASI ANNO 2014**

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267  
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 33 DEL 29/07/14

**PARERE DEL SETTORE PROPONENTE**  
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore  
Parere di Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Visto, si dà parere in ordine alla sola  
Regolarità Tecnica:

- ~~FAVOREVOLE~~  
 ~~NON FAVOREVOLE~~  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li 26/07/2014

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(BIGONI BARBARA)

Barbara Bigoni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)

Roberta Guietti

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
(art. 153 - 5° comma - D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla sola regolarità contabile:

- ~~FAVOREVOLE~~  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Note: \_\_\_\_\_

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)

Roberta Guietti



# COMUNE DI LAGOSANTO

*Provincia di Ferrara*

\*\*\*\*\*

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni TASI ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b ) 7 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012,

## IL REVISORE DEI CONTI

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014;
- Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014

## ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014.

Lagosanto, 24 giugno 2014

IL REVISORE DEI CONTI



Rag. Gloria Mazziga

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:
  - **FAVOREVOLE X**
  - NON FAVOREVOLE
  - NON DOVUTO
  - NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
  - ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BIGONI BARBARA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DR.SSA ROBERTA GUIETTI\_\_

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000:
  - **FAVOREVOLE X**
  - NON FAVOREVOLE
  - NON DOVUTO
  - NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
  - ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
DR.SSA ROBERTA GUIETTI

---

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Chiodi Diana)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Luciana Romeo)

---

La su estesa deliberazione:

**X** E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 04/08/2014

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)

---

La presente deliberazione:

\_\_ E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

**X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).**

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)

---